



COMUNE DI ABANO TERME

Regolamento dell'imposta di soggiorno

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 28.11.2012
Modificato con deliberazione del C.C. n. 4 del 15.04.2014
Modificato con deliberazione del C.C. n. 62 del 23.12.2019
Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 05.03.2021*

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento

Articolo 4 - Misura dell'imposta

Articolo 5 - Esenzioni

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

Articolo 9 - Sanzioni Amministrative e tributarie

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento disciplina l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Abano Terme, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città anche attraverso sistemi di comunicazione e promozione, nonché interventi di ristrutturazione e manutenzione delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2013.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Abano Terme, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile del versamento al Comune è il gestore della struttura ricettiva.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42 comma 3 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Abano Terme;
 - b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venti partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti;
 - d) gli appartenenti agli organismi di volontariato quali Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - e) il personale appartenente alle Forze Armate e alle forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - f) le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2 del presente regolamento il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Abano Terme di ogni somma dovuta a titolo di imposta di soggiorno, come individuata nell'art. 4 del presente regolamento, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare nei modi previsti per legge o attraverso altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.
2. Al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi di versamento viene riconosciuta una franchigia di 5 giorni lavorativi successivi al termine di cui precedente comma 1, da intendersi come termine entro il quale le somme devono affluire nei conti del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata in 2 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Abano Terme sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e delle finalità a cui saranno destinati i proventi riscossi.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Abano Terme in quanto responsabili del pagamento dell'imposta, hanno l'obbligo di versare all'Amministrazione Comunale l'imposta corrispondente al numero di pernottamenti imponibili effettuati nella struttura stessa secondo le modalità previste negli articoli precedenti.
3. Fanno capo al gestore della struttura ricettiva i seguenti adempimenti:
 - a. informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo, nonché rilasciare quietanza in seguito alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo;
 - b. iscriversi al Portale comunale dell'Imposta di soggiorno depositando tutti i dati richiesti. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il termine per la presentazione della prima comunicazione bimestrale dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività. Le variazioni riguardanti il gestore (cambio intestazione sociale, modifica legale rappresentante, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.) devono essere comunicate mediante il portale entro il termine per la comunicazione bimestrale successiva all'evento. E' altresì tenuto a comunicare tutte le variazioni relative al gestore, alla struttura e all'immobile della stessa entro il termine per la comunicazione bimestrale successiva all'evento. I dati relativi alla localizzazione e alla denominazione della struttura possono essere pubblicati nel sito web comunale o nel portale turistico dell'Organismo di Gestione della Destinazione con i riferimenti cartografici e di numerazione civica;
 - c. comunicare bimestralmente al Comune, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel bimestre di riferimento ed è redatta e trasmessa mediante il Portale comunale dell'imposta.
4. Le variazioni che influiscono sul calcolo dell'imposta decorrono di norma dal bimestre solare successivo. Per le locazioni turistiche la cessazione catastale di un immobile con contestuale nascita di un altro con coordinate diverse decorre dalla data della variazione catastale; il passaggio delle strutture da una tipologia di struttura ricettiva ad un'altra decorrono dalla data del passaggio stesso (esempio: B&B che diventa albergo applica la nuova tariffa dal momento della trasformazione e non dal bimestre successivo).
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Abano Terme.

6. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 2 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 – Sanzioni Amministrative e tributarie

1. Per l'omessa, incompleta o irregolare comunicazione bimestrale alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
2. Costituisce violazione sanzionabile ciascuna inadempienza relativa agli obblighi previsti all'art. 7, comma 3, lettere a), b), c) del presente regolamento.
3. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel Portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Si applicano le norme di legge per le violazioni relative alla dichiarazione annuale e ai versamenti.
5. A richiesta, per situazioni particolari, dichiarate dal responsabile d'imposta, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione come stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2020 e le sue eventuali successive modifiche.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. I mancati pagamenti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi vengono accertati nei termini e con le modalità di cui al vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo e il responsabile d'imposta possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovrà essere allegata copia della documentazione giustificativa che dimostri il diritto allo stesso (registro pernottamenti, fatture, quietanze IDS etc.).
2. Nei casi di riconoscimento del diritto al rimborso per il gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale.

3. Non si procede a rimborso o a compensazione per importi pari o inferiori a euro dieci a bimestre.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.11.2012 e successive modifiche, continua ad applicarsi per l'imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 34/2020 avente decorrenza 19 maggio 2020.

2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante il sistema telematico o all'indirizzo pec dell'ente. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il tavolo di concertazione composto dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive nel territorio di Abano Terme, ha il compito di formulare idee e progetti da finanziare con gli introiti dell'imposta di soggiorno.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'articolo 180 del D.L. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso, 19 maggio 2020, in quanto compatibile.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.